

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata:
"IVS GROUP SPA"

ARTICOLO 2

Sede sociale e domicilio dei soci

La Società ha sede nel Comune di Seriate (BG), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune indicato al comma 1.

Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei diversi soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile, è quello risultante dai relativi libri sociali, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di chi desidera ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne faccia espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.

ARTICOLO 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di holding intesa nella più ampia accezione e quindi l'assunzione e la gestione di partecipazioni anche totalitarie, in imprese industriali, commerciali e di servizi, operanti sia in Italia che all'estero; l'attività di indirizzo strategico e/o coordinamento commerciale, tecnico, amministrativo e finanziario delle partecipate dirette ed indirette e quindi l'attività di regia delle stesse; a tal fine la società potrà esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei confronti delle società partecipate, le seguenti attività:

- a. la concessione di finanziamenti e di garanzie reali e/o personali e la gestione del recupero crediti;
 - b. la gestione diretta dei servizi amministrativi, informatici, di elaborazione dei dati contabili, di budgeting e controllo di gestione, di pubblicità e marketing istituzionale, di organizzazione del lavoro anche mediante la selezione e la formazione del personale, di Ricerca e Sviluppo;
 - c. la consulenza in materia aziendale e finanziaria, di strategia industriale e commerciale, nella gestione ed amministrazione di aziende e patrimoni, la consulenza di mercato e di organizzazione della rete di vendita, in materia di attività pubblicitaria, nonché la consulenza in qualsiasi altra materia, anche mediante corsi di istruzione del personale;
- l'acquisto e l'alienazione a qualunque titolo, la valorizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione, la sublocazione, l'affitto e il subaffitto di beni immobili in genere.
- in proprio e/o per conto di terzi, l'attività di manutenzione, fabbricazione, costruzione, preparazione, importazione, esportazione e/o commercio in genere di:
- a. distributori automatici e/o semiautomatici e loro accessori, ricambi e parti in genere,
 - b. sistemi di pagamento e loro accessori, ricambi e parti in genere,
 - c. bevande e prodotti alimentari confezionati.

La Società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal



predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 58/98, potrà compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

- a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società e consorzi aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- b) può concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 3 marzo 1994 in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, con richiesta a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 4

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera della assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI – STATUS DI SOCIO – RECESSO – STRUMENTI FINANZIARI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro (.../00) , interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. [...] azioni di categoria "A", n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni di categoria "B1", n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni di categoria "B2" e n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni di categoria "B3", tutte senza valore nominale.

Le azioni di tutte le suddette categorie hanno gli stessi diritti, salvo per quanto infra specificato.

Sino alla data del 2 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione è delegato ad aumentare il capitale, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 150.000.000 (centocinquantamiloni), mediante emissione di azioni di categoria "A" senza valore nominale, anche ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 2441, c.c., nonché a compiere ogni atto prodromico all'esercizio di tale delega, come l'emissione di warrant o altri strumenti finanziari portanti il diritto di sottoscrizione delle azioni da emettere in esercizio della stessa.

In parziale esercizio della suddetta delega, in data 26 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- (a) l'emissione di n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni di categoria "A", ciascuna con allegato un warrant portante il diritto alla sottoscrizione di un'azione di categoria "A" ai termini ed alle condizioni indicati nel regolamento dei warrant approvato dal Consiglio di Amministrazione in pari data (il "**Regolamento dei Warrant**");
- (b) l'emissione di ulteriori n. 5.000.000 (cinquemilioni) warrant, ciascuno portante il diritto alla sottoscrizione di un'azione di categoria "A" ai termini ed alle condizioni indicati Regolamento dei Warrant;
- (c) emettere sino a n. 20.000.000 (ventimilioni) azioni di categoria "A" a servizio dell'eventuale esercizio dei warrant di cui sopra.



Se non è diversamente stabilito, le partecipazioni si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati da ciascun socio.

È consentita la attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti eseguiti da ciascun socio.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Il capitale sociale potrà essere aumentato gratuitamente mediante imputazione a capitale di riserve o altri fondi disponibili.

Ai soci è riconosciuto il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, in proporzione alla partecipazione al capitale di ciascuno.

La delibera di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità di attuazione del conferimento; in mancanza di determinazioni al riguardo, il conferimento deve essere attuato in danaro.

Nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, i versamenti a copertura del capitale sottoscritto sono richiesti dagli amministratori nei termini che essi ritengano convenienti.

La delibera di attuazione del capitale sociale non può essere messa in esecuzione finché non sono state interamente liberate tutte le azioni emesse in precedenza.

Possono essere emesse azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge, al portatore.

Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili.

Ogni azione dà diritto a un voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, è possibile creare azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

In caso di comproprietà sulle azioni, deve essere nominato un rappresentante comune, le cui generalità devono essere comunicate alla società per l'annotazione sul libro soci mediante comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Tutte le azioni di categoria "B1" saranno automaticamente convertite in azioni di categoria "A", in rapporto di una a una, alla scadenza del sesto mese successivo alla data di efficacia della fusione tra la Società e IVS Group Holding S.p.A., quale approvata dalle rispettive assemblee in data [...] e [...].

Tutte le azioni di categoria "B2" saranno automaticamente convertite in azioni di categoria "A", in rapporto di una a una, allorché il Consiglio di Amministrazione attesti che il prezzo medio ponderato delle azioni di categoria "A" sul relativo mercato di quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. sia stato pari o superiore ad Euro 11,00 (undici/00) per 20 (venti) giorni di Borsa aperta, anche non consecutivi, nell'arco di 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, salvo quanto infra previsto.

Tutte le azioni di categoria "B3" saranno automaticamente convertite in azioni di categoria "A", in rapporto di una a una, allorché il Consiglio di Amministrazione attesti che il prezzo medio ponderato delle azioni di categoria "A" sul relativo mercato di quotazione presso Borsa Italiana S.p.A. sia stato pari o superiore ad Euro 12,00 (dodici/00) per 20 (venti) giorni di Borsa aperta, anche non consecutivi, nell'arco di 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, salvo quanto infra previsto.



In deroga a quanto sopra previsto, se le suindicate condizioni per la conversione delle azioni di categoria "B2" o "B3" si dovessero verificare prima del decorso di un anno dalla data di efficacia della sopra menzionata fusione, la relativa conversione avrà luogo al decorrere di tale anniversario.

Nel caso in cui il numero complessivo delle azioni di categoria "A" si riduca per accorpamento o eventi simili, ovvero aumenti per frazionamento o eventi simili, il rapporto di conversione di cui sopra dovrà essere modificato di conseguenza.

Nel caso in cui il controllo della Società cessi di far capo a IVS Partecipazioni S.p.A., tutte le azioni di categoria "B" che non siano state ancora convertite ai sensi delle disposizioni che precedono saranno automaticamente convertite in azioni di categoria "A" ai seguenti termini:

- (a) le azioni di categoria "B1" saranno automaticamente convertite in azioni di categoria "A" in rapporto di una ad una, indipendentemente da quali siano stati i termini dell'operazione o della serie di operazioni che ha determinato il cambio di controllo;
- (b) le azioni di categoria "B2" saranno automaticamente convertite in azioni di categoria "A" in rapporto di una ad una, se l'operazione o la serie di operazioni che ha determinato il cambio di controllo sia stata effettuata ad un prezzo per azione di categoria "A" pari o superiore ad Euro 11,00 (undici/00);
- (c) le azioni di categoria "B3" saranno automaticamente convertite in azioni di categoria "A" in rapporto di una ad una, se l'operazione o la serie di operazioni che ha determinato il cambio di controllo sia stata effettuata ad un prezzo per azione di categoria "A" pari o superiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

Tutte le azioni di categoria "B" che non risultino essere state convertite in azioni di categoria "A" entro il 5° (quinto anniversario) della data di efficacia della fusione di cui sopra saranno riscattate dalla Società, entro i sei mesi successivi a tale anniversario, al prezzo unitario di Euro 0.0093 (zero virgola zero zero novantatre).

ARTICOLO 7

Strumenti finanziari partecipativi

La società, nel rispetto dell'art. 2346, comma 6°, c.c., può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritto amministrativi, escluso il diritto di voto nella assemblea generale dei soci.

ARTICOLO 8

Soci

La qualità di socio comporta accettazione integrale del presente statuto e di ogni sua eventuale modifica.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il luogo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 9

Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società nei casi in cui il diritto di recesso è previsto da norme di legge inderogabili.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, si applicano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili spetta al consiglio di amministrazione.



La competenza per l'emissione di obbligazioni convertibili e di obbligazioni dotate di warrant spetta alla assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria provvede anche determinare il rapporto di cambio, il periodo in cui esercitare il diritto di conversione e le relative modalità, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2420-ter c.c. e di ogni altra disposizione di legge applicabile, l'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili.

ARTICOLO 11

Finanziamenti

Su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di natura fiscale, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto o finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia bancaria e creditizia.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12

Assemblee

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche successivamente ai termini ordinari di legge, se ciò è richiesto da particolari esigenze sorte in sede di redazione del bilancio, purché entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dall'art. 2365, comma 1°, c.c.

ARTICOLO 13

Convocazione e integrazione dell'ordine del giorno

L'assemblea ordinaria deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro il termine massimo di centottanta (180) giorni, qualora ciò sia richiesto da particolari situazioni ed esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata presso la sede legale della società.

Essa può anche essere convocata anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia o in altro Stato della Unione Europea.

L'avviso di convocazione può prevedere un'unica convocazione ovvero la prima e la seconda convocazione e, per l'assemblea straordinaria, anche convocazioni successive.

Per la convocazione dell'assemblea valgono le applicabili norme di legge e regolamentari.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni valgono le norme di legge applicabili, a seconda del caso, all'unica convocazione ovvero, nel caso di convocazioni successive, alla convocazione di specie.

ARTICOLO 15



Intervento

Sono legittimati all'intervento in assemblea nonché all'esercizio dei diritti di voto i soggetti per i quali siano giunte alla società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 16

Delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La notificazione elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento di posta elettronica certificata della società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 17

Presidente

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o rinuncia, l'assemblea è presieduta dal vice presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o rinuncia di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

In caso di mancanza o di rinuncia di tutti i consiglieri, l'assemblea è presieduta da una persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

La funzione, i poteri e i doveri del presidente sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. In ogni caso, spetta al presidente dell'assemblea il potere di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché di dirigere i lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

Articolo 18

Verbalizzazione

Le riunioni assembleari sono fatte constare da un verbale redatto dal segretario, designato dalla assemblea stessa, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 19

Assemblee speciali

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale della categoria di azioni o di strumenti finanziari di appartenenza.

Le deliberazioni di riduzione proporzionale del capitale sociale a copertura di perdite, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c., nonché le deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, in danaro, in opzione, con emissione di azioni di tutte le categorie in misura proporzionale alle azioni già emesse, non devono essere approvate da alcuna assemblea speciale.

La convocazione delle assemblee speciali, la legittimazione all'intervento e al voto nelle medesime, la validità della relativa costituzione e delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili norme di legge e regolamentari.



**TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 20

Sistema di amministrazione e controllo

L'amministrazione e il controllo della società sono basati sul sistema di cui agli articoli da 2380 a 2409 del codice civile.

Articolo 21

Composizione del consiglio di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da diciotto (18) membri.

Al momento della nomina del consiglio, l'assemblea può procedere alla nomina del presidente; in mancanza, provvede il consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386, comma 1°, c.c.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione. I consiglieri rimasti devono convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare tutti gli amministratori, si applica l'art. 2386, comma 5°, c.c.

Articolo 22

Voto di lista

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero pari agli amministratori da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono in ogni caso garantire l'equilibrio tra i generi.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni lista deve garantire che il riparto dei membri sia effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

I soci aderenti al medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria ovvero la diversa misura stabilita dalle applicabili norme di legge e regolamentari e che verrà comunicato ogni volta nell'avviso di convocazione della assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione. Il presentatore della lista deve comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di una lista.

Ai fini dell'elezione degli amministratori, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;



2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente statuto.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste, né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro, qualora per dimissioni o altre cause venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 23

Convocazione e delibere

Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno; esso si riunisce altresì ogni volta che ne faccia domanda uno dei consiglieri o il collegio sindacale.

Il presidente ha la facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno quattro giorni (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax, telegramma o posta elettronica certificata della società.

La riunione è validamente costituita in presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La verbalizzazione delle riunioni è fatta da un segretario nominato dal consiglio di amministrazione, che può anche non appartenere al consiglio stesso. Sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda che la verbalizzazione deve essere fatta da un notaio.

La partecipazione alle riunioni può avere luogo anche mediante sistemi di audio o video conferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati. Di tale identificazione deve essere dato atto nel relativo verbale.

Ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione e di intervenire nel dibattito in tempo reale, prendendo la parola e compiendo osservazioni durante la trattazione degli argomenti affrontati.

Nel caso di utilizzo di sistemi di audio o video conferenza, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il presidente e il segretario devono trovarsi nel medesimo luogo, al fine di procedere alle operazioni di stesura e di sottoscrizione del verbale della riunione.

Il consiglio delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione.

Articolo 24

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Sono delegate al consiglio di amministrazione le materie di cui all'art. 2365, comma 2°, c.c.



Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali, senza limitazione alcuna.

Sono fatti salvi gli atti che la legge e il presente statuto riservano in via esclusiva alla competenza della assemblea.

L'organo amministrativo riferisce tempestivamente, in forma scritta e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale le informazioni riguardanti l'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società.

L'organo amministrativo riferisce al collegio sindacale anche sulle operazioni nelle quali uno o più dei componenti l'organo abbia un interesse, per proprio conto o per conto di terzi; riferisce altresì sulle operazioni che siano influenzate dal soggetto che si trovasse a esercitare sulla società attività di direzione e di coordinamento, ai sensi delle competenti disposizioni del codice civile.

L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, di cui all'Articolo 28 del presente Statuto.

Articolo 25

Firma e rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo può conferire parte dei suoi poteri a procuratori nominati per singoli atti, ovvero per categorie di atti, fermi i limiti di legge.

L'organo amministrativo può altresì nominare institori, dei quali determina l'ampiezza dei poteri e la misura del compenso.

Articolo 26

Delega dei poteri

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al presidente e a uno o più amministratori delegati, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 2381 c.c.

Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi speciali a singoli amministratori, nei limiti di legge, fissandone la remunerazione secondo quanto disposto dalle relative norme di legge.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

Articolo 27

Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge alla propria competenza, a un comitato esecutivo formato di amministratori, determinandone la composizione e i poteri.

Del comitato esecutivo fanno parte il presidente e il o i vice presidenti.

Per le regole di funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Comitati con funzioni propositive e consultive

Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive, secondo quanto indicato dall'Articolo 4 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.



I comitati sono composti da non meno di tre membri nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e del Codice di Autodisciplina vigenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente.

I compiti dei singoli comitati sono stabiliti nella deliberazione con cui sono costituiti. Essi possono essere modificati o integrati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione.

Le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate ai fini dell'adempimento dei propri compiti, nei limiti di spesa approvati dal consiglio.

La società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta da ciascun comitato nel corso dell'esercizio, secondo le indicazioni fornite a questo riguardo da ciascun comitato, sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

Articolo 29

Direttore generale

La direzione generale è costituita dal direttore generale, coadiuvato dai membri della direzione generale.

Il direttore generale è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale della società. Egli esercita le proprie funzioni avvalendosi dei membri della direzione generale a tale scopo nominati.

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore delegato, il direttore generale si attiene alle direttive da quest'ultimo impartite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso di assenza o di impedimento del direttore generale, egli è sostituito secondo le determinazioni a tale scopo adottate dal consiglio di amministrazione.

Nei confronti dei terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 30

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, soci non correlati, si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate che verrà adottata e pubblicata sul sito internet della società (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato all'uopo nominando, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione sarà impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione peraltro che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato all'uopo nominando, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto



all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione sarà impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE – SOCIETÀ DI REVISIONE

Articolo 31

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul concreto funzionamento della stessa.

L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre (3) sindaci effettivi e da due (2) sindaci supplenti, nonché il presidente del collegio.

Le liste devono in ogni caso garantire l'equilibrio tra i generi.

Ogni lista deve garantire che il riparto dei membri sia effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale sociale determinata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del TUF - con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate e delle società controllate da sue controllanti - o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Non possono altresì essere inseriti nelle liste coloro che superano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa applicabile o che li supererebbero nel caso fossero eletti.

In ottemperanza alle disposizioni normative ed ai sensi e per gli effetti del D.M. 162/2000, punto 3, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa: l'attività di gestione di partecipazioni in imprese industriali nonché l'attività, in proprio e/o per conto di terzi, di gestione, manutenzione, fabbricazione, costruzione, preparazione, importazione, esportazione e/o commercio di distributori automatici e/o



semiautomatici e loro accessori, ricambi e parti in genere, sistemi di pagamento e loro accessori, ricambi e parti in genere, bevande e prodotti alimentari confezionati.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, comunicano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. E' altresì depositato quant'altro richiesto dalla normativa e segnatamente dall'art. 144-sexies, comma 4, delibera Consob 11971 e successive modifiche e integrazioni. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.

b. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista, di cui al precedente punto b. di questo articolo. In caso di parità di voti tra due sole liste, laddove vi siano astenuti il presidente ripete la votazione invitando tutti i partecipanti ad esprimersi. In caso di perdurante parità viene considerata come lista di cui al precedente punto a. di questo articolo la lista che per prima è stata depositata presso la sede sociale. In caso di parità di voti tra più liste, il presidente, constatato i voti assegnati alle varie liste chiede che venga ripetuta la votazione da parte di quei soli partecipanti che non hanno votato le liste risultate con pari voti. In caso di per- durante parità si considera prevalere la lista che per prima è stata presentata presso la sede sociale. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutaria- mente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al presente articolo. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero collegio sindacale viene nominato da detta lista.

Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea dovrà essere riconvocata per deliberare in merito. La retribuzione per i sindaci effettivi verrà stabilita dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale. Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il presidente.



L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci e al presidente per tutta la durata dell'incarico. Ai sindaci compete il diritto di rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita dei requisiti comporta la decadenza immediata dall'incarico e la sostituzione del sindaco decaduto con il supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta (90) giorni su iniziativa di un sindaco. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 32

Società di revisione

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

Articolo 33

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, e salvo revoca per giusta causa (sentito in tal caso il parere del Collegio Sindacale), il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI – SCIoglIMENTO – CONTROVERSIE – DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Articolo 34

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 35

Utili

Su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea delibera in merito al riparto dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, previa deduzione di un importo pari almeno al 5% (cinque per cento) dello stesso utile netto, da assegnare alla riserva legale, finché questa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine annualmente fissato dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro cinque anni a decorrere dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti in favore della società.

Articolo 36

Scioglimento

Verificandosi una causa di scioglimento della società, l'assemblea viene convocata per adottare le opportune determinazioni al riguardo.

In ogni caso, verificandosi una causa di scioglimento, l'assemblea nomina un liquidatore o i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo come risultante dal bilancio finale.



Le somme disponibili saranno ripartite tra gli azionisti nel seguente modo:

- (a) anzitutto ai titolari di azioni di categoria "A", in proporzione alle rispettive partecipazioni, sino a concorrenza della somma di Euro 9,92 (nove virgola novantadue) per azione;
- (b) in secondo luogo ai titolari di azioni di categoria "B1", "B2" e "B3", in proporzione alle rispettive partecipazioni, sino a concorrenza della somma di Euro 0,0093 (zero virgola zero zero novantatre) per azione;
- (c) le eventuali somme residue saranno interamente distribuite ai titolari di azioni di categoria "A", in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Articolo 37

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci e la società, resta devoluta in via esclusiva al Foro del luogo ove è sita la sede legale.

Articolo 38

Disposizione di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni regolamentari applicabili in materia di società quotate su un mercato regolamentato.

